

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

## **art. 1** finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), stabilisce le misure, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi a sostegno dell'installazione nonché dell'adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

## **art. 2** iniziative finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative da realizzare su parti comuni o spazi connessi al condominio al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi ossia di migliorare la possibilità, di accedere agli spazi che servono o connettono funzionalmente le unità immobiliari a destinazione residenziale nonché di raggiungere le singole unità immobiliari:
  - a) installazione di ascensori;
  - b) adeguamento di ascensori già esistenti.
2. Destinatari dei contributi sono i condomini, con più di tre livelli fuori terra calcolati a partire dal piano più basso dell'edificio, composti da almeno due unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale di proprietà di almeno due diversi soggetti privati.
3. Per livelli si intendono i piani del condominio abitabili o utilizzabili anche parzialmente e gli eventuali interrati o porticati di pertinenza, in osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 maggio 1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
4. Le iniziative di cui al comma 1 lettera a) devono essere realizzate, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), su edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989.
5. Le iniziative di cui al comma 1 lettera b) devono essere realizzate su edifici esistenti e per interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.
6. E' esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere obbligatorie ai sensi della legge 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.
7. Il condominio, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3 comma 3, non deve aver beneficiato nei dieci anni precedenti la domanda di contributo di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per le medesime finalità.

## **art. 3** caratteristiche delle iniziative e della spesa ammissibile

1. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva alla presentazione della domanda.
2. Sono ammesse a finanziamento, oltre alla spesa per la cabina e per le apparecchiature, le spese sostenute, comprensive dell'IVA indetraibile, per le opere necessarie all'adeguamento dei vani scale relativi quali: scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica

serramenti o nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa. Sono altresì ammissibili anche le spese per l'eventuale contestuale installazione di servoscala o piattaforme elevatrici necessarie al raggiungimento e utilizzo dell'ascensore. Sono altresì ammesse le spese relative a competenze professionali per la progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per un importo non superiore a 4.000,00 euro.

3. È ammissibile ad agevolazione la spesa determinata ai sensi del comma 2 al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

#### **art. 4** forma dell'incentivo e beneficiari

1. L'incentivo consiste in contributi in conto capitale da erogare a fronte della spesa sostenuta dal condominio, affinché sia ripartito tra i proprietari delle unità immobiliari servite, determinato nel modo seguente:
  - a) per l'iniziativa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) in condomini aventi livelli fuori terra fino a 6 il contributo è pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 80.000,00;
  - b) per l'iniziativa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) in condomini aventi livelli fuori terra superiori a 6 il contributo è pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 100.000,00;
  - c) per l'iniziativa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) in condomini aventi livelli fuori terra fino a 6 il contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 50.000,00;
  - d) per l'iniziativa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) in condomini aventi livelli fuori terra superiori a 6 il contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile che comunque non può essere superiore a euro 80.000,00.
2. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.
3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

#### **art. 5** procedimento contributivo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016.
2. Il bando è emanato con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche abitative entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano annuale indicato al comma 1 ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.
3. Le domande ammissibili sono inserite in graduatoria previa valutazione comparata sulla base dei parametri oggettivi e delle priorità di cui all'articolo 6.
4. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di politiche abitative, rimane in vigore per due anni dalla sua approvazione ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.
5. Qualora ad avvenuto finanziamento delle domande inserite utilmente in graduatoria le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in graduatoria e può essere finanziata con eventuali minori spese riferite alle domande collocate in posizione utile ovvero con eventuali ulteriori stanziamenti a ciò assegnati dalla Giunta regionale con il Piano annuale.

6. Ad avvenuto scorrimento e integrale finanziamento delle domande inserite in graduatoria, eventuali risorse che si rendessero disponibili nell'anno possono essere destinate all'emanazione di nuovi bandi.
7. Il bando deve indicare in particolare:
  - a) il termine perentorio per la presentazione delle domande non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
  - b) la modalità di presentazione delle domande e le condizioni di loro ammissibilità;
  - c) le iniziative ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 2 comma 1;
  - d) le caratteristiche dell'edificio in osservanza dell'articolo 2 commi 2, 4 e 5 con le specifiche di valutazione richiamate nell'articolo 4 comma 1 e la condizione di cui all'articolo 2 comma 7;
  - e) i criteri e le priorità di valutazione delle domande di cui all'articolo 6;
  - f) i termini perentori per la presentazione della domanda e i termini perentori, prorogabili per una sola volta per un periodo non superiore ai giorni in essi rispettivamente previsti, per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione, determinazione ed erogazione dei contributi.

### **art. 6** criteri di valutazione, priorità e punteggi

1. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 comma 3, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di cui alle tabelle riportate nell'allegato A al presente regolamento, tenendo conto, per ciascun condominio:
  - a) del numero dei livelli;
  - b) del numero delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - c) del numero delle persone anziane che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono accertate con riferimento alla data di presentazione della domanda e le persone di cui alle lettere b) e c) devono altresì, sempre a tale data, avere dimora abituale con residenza anagrafica nelle unità immobiliari del condominio stesso.
3. A parità di punteggio la priorità in graduatoria viene assegnata alla domanda del condominio con maggior numero di livelli, in caso di ulteriore parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **art. 7** presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta secondo le indicazioni contenute nel bando e in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata alla Regione dall'amministratore del condominio ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato.
2. La domanda è presentata prima dell'inizio dei lavori.
3. La domanda contiene, in particolare:
  - a) il nominativo del richiedente con l'indicazione del titolo di cui al comma 1;
  - b) la localizzazione dell'iniziativa;
  - c) la tipologia dell'iniziativa con riferimento all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b);
  - d) il numero delle unità immobiliari aventi destinazione residenziale e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi e le priorità indicati all'articolo 6;
  - e) l'avvenuta approvazione condominiale alla realizzazione dell'intervento;
  - f) l'indicazione della spesa complessiva stimata;
  - g) l'importo del contributo richiesto.
4. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa.
5. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

## **art. 8** documenti per la concessione, determinazione ed erogazione del contributo

1. La concessione, o il diniego e conseguente archiviazione, deve comunque intervenire entro 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Tale termine è sospeso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000 in pendenza dei termini assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva.
2. La Regione entro 30 giorni dall'ammissione a finanziamento delle domande invia ai richiedenti la richiesta di presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo con indicazione della documentazione necessaria per la determinazione ed erogazione del contributo.
3. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il progetto completo di preventivo di spesa e comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritto da un tecnico abilitato elaborato in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori).
4. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge regionale 1/2016 il contributo può essere erogato in via anticipata, anche per il complessivo importo concesso, su presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi; l'eventuale somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui al comma 5.
5. Ai fini della determinazione ed erogazione dei contributi i richiedenti devono presentare, entro il termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo:
  - a) comunicazione di inizio lavori e di fine lavori;
  - b) dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6 ter del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 ovvero il certificato di avvenuto collaudo ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) con eventuale verbale ispettivo a seguito di verifica straordinaria;
  - c) comunicazione di messa in esercizio dell'impianto in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 162/1999;
  - d) documentazione attestante la spesa, ammissibile ai sensi dell'articolo 3, sostenuta per la realizzazione dell'intervento rimasta a carico al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.
6. La scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 5, eventualmente prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ai giorni in essi rispettivamente previsti, senza la presentazione della documentazione richiesta comporta l'archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo con obbligo di restituzione della quota di contributo eventualmente percepita e non spettante maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero a tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data dell'erogazione sino alla data della effettiva restituzione come previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
7. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono la concessione o la determinazione del contributo, ai richiedenti è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di quindici giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. La mancata presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti ovvero la loro incompletezza o insufficienza comporta il diniego con conseguente archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo già concesso con obbligo di restituzione dell'eventuale quota del contributo erogata maggiorata degli interessi calcolati con le modalità indicate al comma 6.

## **art. 9** ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 la Regione in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.

## **art. 10** norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato da presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## **art. 11** disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione il bando di cui all'articolo 5, comma 2, è emanato anche oltre il termine ivi previsto.

## **art. 12** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A**  
**(riferito all'articolo 6 comma 1)**

Tablelle dei punteggi di valutazione delle domande

N° Livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
>6	20

N° Persone disabili	Punteggio
1	4
2	6
3	9
Da 4 a 6	12
>6	15

% Ultrasessantacinquenni	Punteggio
<5	1
Da 5 a 10	2
Da 11 a 20	3
>20	4

VISTO: IL PRESIDENTE